

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SECONDA**

**Svolgimento del processo**

Con citazione del 30/1/1998 T.G. conveniva il giudizio il proprio figlio T.L. chiedendo, in principalità, che fosse dichiarata la simulazione degli acquisti di 13 unità immobiliari, apparentemente acquistate dal figlio e che dissimulavano l'acquisto diretto da parte di esso attore; in subordine chiedeva che fossero revocate per ingratitudine del donatario le donazioni, da qualificarsi come donazioni indirette, relative alle 13 proprietà immobiliari acquistate con denaro da lui elargito.

L'attore esponeva che il figlio si era appropriato dell'intero contenuto di due cassette di sicurezza costituito da titoli di credito e gioielli per un valore di 5/6 miliardi di lire.

T.L. si costituiva replicando che gli acquisti immobiliari erano stati realizzati dopo il 1977, anno in cui il padre aveva cessato ogni attività e che i valori mobiliari erano custoditi in due cassette che non erano intestate al padre, ma esclusivamente a lui. Nel giudizio interveniva la moglie separata dell'attore la quale chiedeva che le fosse attribuito il 50% delle proprietà immobiliari in caso di accoglimento della domanda attorea; il terzo intervenuto (la cui domanda era contestata in quanto i due coniugi erano in regime di separazione dei beni) non risulta avere partecipato al giudizio di appello.

Con sentenza del 17/5/2001 il Tribunale di Padova rigettava entrambe le domande di T.G. : rigettava la domanda di simulazione per insussistenza dell'accordo simulatorio e rigettava la domanda di revocazione delle donazioni non sussistendo la prova di comportamenti ingiuriosi del figlio o di atti gravemente pregiudizievoli al patrimonio stante la mancanza di prova sulla titolarità dei beni (neppure identificati) contenuti nelle cassette di sicurezza delle quali era unico intestatario il convenuto. T.G. proponeva appello lamentando, tra l'altro, la mancata ammissione delle prove per interpellato e testi che riproponeva con l'atto di appello, deferendo, inoltre, giuramento decisorio.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 16/6/2006 rigettava l'appello rilevando:

Resiste con controricorso T.L.

- che non sussisteva la dedotta simulazione in quanto non sussisteva un accordo simulatorio, che avrebbe dovuto essere provato in contraddittorio con i venditori delle unità immobiliari;

- che le donazioni (che il giudice di primo grado aveva ritenute provate perché il convenuto non aveva negato che il denaro necessario per gli acquisti era stato erogato dal padre) non potevano essere revocate perché gli atti descritti dal padre donante non integravano gli estremi dell'ingratitude perché il figlio aveva operato su conti e cassette di sicurezza delle quali aveva disponibilità così che se anche ne avesse disposto, come l'appellante pretendeva di provare, l'atto di disposizione sarebbe stato lecito perché la cointestazione consentiva a T.L. di disporre del patrimonio; per lo stesso motivo (da intendersi per mancanza del requisito della decisoria) riteneva inammissibile il giuramento decisorio che l'appellante aveva deferito al proprio figlio.

T.G. propone ricorso affidato ad un unico motivo.

#### **Motivi della decisione in**

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di norme di diritto relazione agli artt. 1836, 1840 comma 1 e 1854 cc sostenendo che la Corte di appello ha travisato la materia del contendere devoluta con l'atto di appello ritenendo che fosse stato dedotto come motivo di revocazione per ingratitude il fatto che il figlio avesse operato sulle cassette di sicurezza, mentre era stata contestata l'appropriazione del loro contenuto che, invece, apparteneva ad esso ricorrente, come risultava dal capitolo 2 di prova per interrogatorio e testi e dai capitoli del giuramento decisorio.

Di conseguenza la Corte di Appello avrebbe applicato alla fattispecie regole giuridiche sulla legittimazione ad operare sui conti e sulle cassette di sicurezza non pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo esame. Formula un quesito diretto a stabilire se la legittimazione ad effettuare operazioni relativamente a cassette di sicurezza, conti correnti bancari e libretti di deposito equivale, per ciascun contestatario, al diritto di proprietà su quanto contenuto nelle une e negli altri e se comunque presuppone la sussistenza del diritto di proprietà sul contenuto.

2. Il motivo è fondato per le seguenti ragioni.

La Corte di Appello ha affermato che la cointestazione della cassetta di sicurezza consentiva a T.L. di disporre del patrimonio mobiliare cointestato così attribuendo alla disponibilità della cassetta di sicurezza (che costituisce solo un contenitore messo a disposizione dalla Banca per adempiere le obbligazioni di facere assunte con il relativo contratto) la funzione di attribuire al cassetista la comproprietà (o addirittura l'esclusiva proprietà) del contenuto pur in presenza di una espressa cointestazione e dell'offerta di provare la diversa proprietà. Eguali considerazioni valgono per i conti bancari cointestati, posto che la cointestazione

non esclude il potere di ogni cointestatario, di operare liberamente sul conto, ma non determina l'esclusiva appartenenza o la paritaria appartenenza delle somme a credito costituendo solo presunzione semplice della contitolarità per quote eguali dei saldi dei correntisti perché, essendo creditori solidali della banca, nei loro rapporti opera la presunzione di eguali quote di cui all'art. 1298 comma 2 c.c..

La Corte di Appello ha invece affermato che la cointestazione consentiva a entrambi i cointestatari di disporre del patrimonio e da questa premessa ha tratto la conseguenza che il donatario, disponendo del patrimonio mobiliare non ha posto in essere alcun atto pregiudizievole per il donante.

Questa conclusione presuppone che la cointestazione rilevi anche nei rapporti interni tra i due cointestatari nel senso di attribuire a ciascuno di essi la piena disponibilità, rispettivamente, delle cose custodite nella cassetta di sicurezza e delle somme depositate sul conto; ma questa ratio decidendi è errata e costituisce falsa applicazione dell'art. 1854 c.c. e delle normative in materia di cointestazione delle cassette di sicurezza, norme che non incidono sulla proprietà dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza e depositati sul conto (salvo la presunzione di appartenenza per quote eguali) così che chi non ne è proprietario non può disporne come di cosa propria.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che si atterrà ai seguenti principi di diritto:

La cointestazione delle cassette di sicurezza autorizza il cointestatario alla relativa apertura e prelievo, ma non attribuisce al cointestatario, che sia a conoscenza dell'appartenenza dei beni contenuti ad altri, il potere di disporre come proprietario dei beni ivi contenuti.

La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporre come proprie.

#### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.